

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 577

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 ottobre 1968 (Stampato n. 218)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUSSO CARLO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007: « Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud »

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 ottobre 1968*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007 « Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere la emigrazione verso la Rhodesia del Sud », con la seguente modificazione:

All'articolo 1, lettera d), le parole: anche di origine italiana sono sostituite con le altre: anche di origine non italiana.

ALLEGATO

Decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 3 ottobre 1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e delle attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud, in applicazione della Risoluzione n. 253 (1968) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 29 maggio 1968;

Visti gli articoli 25 e 41 dello Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957 n. 848;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati:

a) l'importazione, l'introduzione e il transito nel territorio italiano di tutte le merci e prodotti sottoposti o non a regime doganale o a regime giuridico speciale, originari o comunque provenienti dalla Rhodesia del Sud ed esportati dalla Rhodesia del Sud dopo la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) ogni attività nel territorio italiano intesa a favorire l'esportazione dalla Rhodesia del Sud di qualsiasi merce e prodotto nonché ogni operazione relativa a merci e prodotti originari e comunque provenienti dalla Rhodesia del Sud ed esportati dalla Rhodesia del Sud dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi i trasferimenti di fondi verso la Rhodesia del Sud concernenti dette attività e operazioni;

c) il trasporto su navi o aeromobili italiani o noleggiati da cittadini italiani, nonché il trasporto terrestre attraverso il territorio italiano, anche se non sottoposto a regime doganale, delle merci e prodotti indicati nella lettera a);

d) la vendita o la fornitura, nonché ogni attività intesa a favorire la vendita o la fornitura di qualsiasi merce o prodotto, anche di origine italiana, a persone o enti della Rhodesia del Sud, ovvero a qualsiasi persona o ente a fini di attività industriali o commerciali esercitate nella Rhodesia del Sud o da questa dirette.

Tale divieto non si applica alla fornitura di merci e prodotti destinati a scopi esclusivamente sanitari, di materiale didattico ad uso delle scuole e di altri istituti di insegnamento, di pubblicazioni, di materiale di informazione e, in speciali circostanze umanitarie, di sostanze alimentari;

e) il trasporto su navi o aeromobili italiani o noleggiati da cittadini italiani, nonché il trasporto terrestre attraverso il territorio italiano anche se non sottoposto a regime doganale, di merci e prodotti spediti a persone o enti nella Rhodesia del Sud ovvero spediti a qualsiasi persona o ente a fini di attività industriali o commerciali esercitate nella Rhodesia del Sud o da questa dirette;

f) l'assegnazione e il trasferimento nella Rhodesia del Sud di mezzi finanziari in favore di Enti pubblici o privati, compresi quelli turistici, nonché di persone fisiche o giuridiche colà residenti, ad eccezione dei pagamenti concernenti pensioni, forniture di beni destinati a scopi esclusivamente sanitari, umanitari o didattici, materiali di informazione e, in particolari circostanze umanitarie, sostanze alimentari;

g) la navigazione aerea verso o dalla Rhodesia del Sud da parte di compagnie aventi sede nel territorio italiano, nonché di qualsiasi aeromobile iscritto nel registro aeronautico italiano ovvero noleggiato da cittadini italiani ovvero noleggiato da cittadini stranieri nel territorio italiano; tale divieto comprende anche i collegamenti con qualsiasi compagnia di navigazione aerea avente sede nella Rhodesia del Sud, o con aeromobili ivi immatricolati;

h) ogni attività diretta a promuovere, favorire o incoraggiare l'emigrazione nella Rhodesia del Sud.

Art. 2

I divieti previsti dall'articolo precedente si applicano a chiunque operi nel territorio della Repubblica italiana e alle persone fisiche o giuridiche italiane.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti dal presente decreto, all'atto dell'introduzione delle merci e prodotti nelle zone extra doganali dei punti franchi e dei depositi franchi, il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a presentare, unitamente agli altri documenti previsti dalle disposizioni in vigore, una dichiarazione attestante che tali merci e prodotti non sono originari o provenienti dalla Rhodesia del Sud.

Art. 4

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto i contratti relativi alle attività vietate ai sensi dell'articolo 1 sono nulli.

Nel caso di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed in fase di effettiva e conclusiva esecuzione, relativi alle attività vietate ai sensi dell'articolo 1, l'efficacia di essi e dei relativi provvedimenti di autorizzazione amministrativa dovrà cessare, al più tardi, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5

Chiunque contravviene ai divieti previsti dal presente decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino al quadruplo del valore della operazione economica di cui trattasi.

I delitti previsti nel precedente comma sono punibili anche se commessi da un cittadino fuori del territorio della Repubblica.

Art. 6

È abrogato il decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222, convertito nella legge 22 giugno 1967, n. 457, « Norme sui rapporti economici con la Rhodesia del Sud ».

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1968.

SARAGAT

LEONE — MEDICI — RESTIVO —
GONELLA — FERRARI AGGRADI
— COLOMBO — SCALFARO —
RUSSO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.